

Per queste ragioni io credo che la Camera debba approvare le conclusioni della Commissione per l'invio della petizione al signor ministro della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Il ministro per l'istruzione pubblica ha facoltà di parlare.

AMARI, ministro per l'istruzione pubblica. Mi dispiace di dover sostenere, a fronte del mio onorevole amico il deputato Greco, il mio assunto: ma veramente io non posso cedere sul punto del diritto, perchè i reggenti sono annuali, quando non sono triennali (e non possono essere più che triennali).

Ora il petente, essendo stato nominato in novembre del 1861, egli è certo che in maggio del 1863, quando fu esonerato, non era più reggente.

Egli non fu riconfermato; dunque assolutamente non è nel caso preveduto dalla legge. L'articolo della legge, lo ripeto, non tratta dei professori sui quali si deve ancora giudicare se sono capaci o no, e che sieno posti in prova, come ho detto che furono la maggior parte dei professori del Napolitano, ma parla dei professori titolari e dei reggenti, i quali nel corso ordinario del loro insegnamento siano accusati di fatti da potersi punire con destituzione o sospensione.

Quanto al giudizio sulla persona di questo Acri, debbo dichiarare all'onorevole deputato Greco che non conosco punto le sue opere, e che si è ingannato quando ha creduto che lo conoscessi.

Non lo conosco altrimenti che per la relazione fatta dal professore Tagliabue, antico insegnante ed allora preside del liceo di Sant'Alessandro in Milano e del Cremona, distintissimo professore di Bologna, mandati in giro nei licei delle provincie napolitane, i quali parlando dell'Acri, mi spiace doverlo dire, così si esprimono:

« Il sacerdote Acri, professore reggente della classe quarta, sa di latino e più di greco, ma è assolutamente inetto all'insegnamento; non ha nè metodo, nè modi, ed esce a quando a quando in espressioni che sono, a dir poco, sconvenienti.

« Dichiarò egli stesso che l'istruzione non è la sua vocazione, e che intende dedicarsi esclusivamente al sacerdozio; la Commissione si crede in debito di proporre l'immediata rimozione del signor Acri dall'istruzione pubblica. (*Movimenti*)

In tale condizione di cose, quando il signor Acri non era guarentito dalle disposizioni della legge, quando c'era un giudizio così preciso d'uomini dotti ed onorevoli, che non sono punto sospetti, poichè non erano prima stati in Catanzaro e non potevano avere prevenzioni contro questi od in favore d'alcuno, domando: che cosa doveva fare il Ministero? Non posso in tali condizioni riesaminare l'affare, non posso rimetterlo al Consiglio superiore di Napoli, e prego la Camera di passare all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il deputato Melchiorre ha facoltà di parlare.

MELCHIORRE. Come appartenente alle provincie meridionali e nell'interesse dei professori reggenti dei licei e ginnasi delle provincie napolitane, sento il debito di protestare contro la teoria messa innanzi dal signor ministro della istruzione pubblica.

Egli faceva appello alla legge che regola l'insegnamento secondario classico nelle provincie napoletane, ed a questa legge io invito la Camera a rivolgere l'attenzione per vedere, se la teoria del signor ministro debba essere accettata senza replica ed osservazioni.

Egli è vero che per quella legge i professori reggenti sono destinati ad un insegnamento temporaneo, ma il tempo è determinato dalla legge stessa a tre anni, e non è lasciato all'arbitrio del Ministero il determinarlo e concederlo a suo piacimento.

La legge, e credo che questa volta la memoria non mi falla, dice che il professore reggente dopo tre anni d'insegnamento possa esser congedato, senza avere alcun titolo alla nomina di professore titolare.

Prima adunque dei tre anni non può essere licenziato senza che abbia commesso qualche colpa, ed in questo caso queste colpe debbono essere denunziate innanzi a quella Commissione cui attribuisce la legge il potere di esaminarle e giudicarle.

Ma l'onorevole ministro della pubblica istruzione si è adagiato molto volentieri a passar sopra alle regole che in proposito erano stabilite. Egli fonda il suo sistema sul credere che si possa licenziare un professore reggente prima dei tre anni, e dopo lo sperimento di un solo anno.

Ora, io domando se un professore reggente possa supporre sia inetto ed affatto inabile all'insegnamento, dopo che mercè la pubblica opinione e prove di sapere che abbia potuto precedentemente dare sia stato nominato con decreto ministeriale. Allora conviene chiamare responsabili coloro che si sono permessi di porlo all'insegnamento e che l'hanno nominato.

Quando un professore è stato onorato di una nomina ministeriale, e dopo avere per un anno insegnato, viene licenziato perchè una Commissione abbia creduto che non sappia insegnare, che difetti della conoscenza dei metodi che si credono convenienti ed accomodati alla intelligenza e profitto degli alunni, egli è giustizia che non solo sia informato delle mancanze addebitategli, ma che sia ammesso a giustificarsi ne' modi e forme volute sì dalla legge Imbriani che da quella Casati.

E nel vero, se quelli che sono preposti all'insegnamento come professori reggenti sapessero che stanno in carica per un solo anno e poi possono essere licenziati come i domestici che locano la loro opera, io credo che l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica non troverebbe alcuno il quale volesse insegnare per poi vedersi licenziato come si è fatto a questo rispettabile sacerdote che io non conosco, e del di cui merito io non voglio farmi adesso mallevadore in questa discussione.

Io pertanto invito lo stesso onorevole ministro, invito gli onorevoli che mi hanno ascoltato a mettersi